

Att. 44820 del 10/11/2020

OGGETTO: *Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di un autocarro con attrezzatura autocompattatore"- CIG 8181151361 – Annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione disposto con nota Att. 27220 del 02/07/2020 e riammissione operatori economici.*

Premesso:

- che con Determina n. 3420 del 22/01/2020 del RUP è stata indetta la “*Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di un autocarro con attrezzatura autocompattatore.*”- CIG 8181151361”;
- che con Provvedimento - *Att.27220 del 02/07/2020* - il RUP ha disposto l'esclusione delle Ditte *ALTER ECO S.r.l., CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A. e OMB TECHNOLOGY S.r.l.* per mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dal “*Disciplinare/Capitolato di Gara*”;
- che con note *Att.27320, 27420, 27520 del 02/07/2020* è stata comunicata rispettivamente l'esclusione delle Ditte *OMB TECHNOLOGY S.r.l., CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., ALTER ECO S.r.l.*;
- che con nota del 03/07/2020 la Ditta *OMB TECHNOLOGY S.r.l.* ha chiesto «...*di rivedere la decisione di esclusione in quanto la macchina offerta prevede l'airbag conducente, anche se non scritto, perché considerato standard rispetto alle richieste minimali...*»;
- che con nota del 07/07/2020 la Ditta *CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.* ha contestato formalmente l'esclusione dalla procedura *de qua* in quanto nella relazione tecnica presentata «...*è precisato che il veicolo offerto è munito di AIRBAG CONDUCENTE ...*»;
- che con nota del 07/07/2020 la Ditta *ALTER ECO S.r.l.* ha richiesto la revoca del provvedimento di esclusione in quanto l'airbag conducente «...*è previsto per l'autocarro e contemplato nell'offerta, ma, essendo un requisito minimo pena l'esclusione, non abbiamo ritenuto opportuno ribadirne la dotazione, visto che era specificatamente indicata e richiesta nella gara ...*».

Considerati:

- accoglibili i rilievi formulati dagli Operatori Economici esclusi dalla procedura di gara con provvedimento di esclusione *Att.27220 del 02/07/2020* ed evidenziati nelle suddette note da parte degli stessi.

Ritenuto:

- di condividere quanto asserito dalle Ditte *OMB TECHNOLOGY S.r.l.*, *CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.*, *ALTER ECO S.r.l.* in merito a quanto sopra rappresentato e pertanto di dover annullare in autotutela il provvedimento di esclusione – *Att.27220 del 02/07/2020* e conseguentemente di dover procedere alla riammissione degli stessi.

Visto:

- l'articolo 21-*nonies* della Legge n. 241/1990 il quale consente, l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi ai sensi dell'articolo 21-*octies* da parte dell'Amministrazione sussistendone le ragioni di interesse pubblico.

Verificato:

- che nessun pregiudizio può derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto e viste le vigenti disposizioni di legge,

DETERMINA

- **Di procedere**, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L. 241/1990, all'annullamento d'ufficio del provvedimento di esclusione - *Att.27220 del 02/07/2020* – degli Operatori Economici *OMB TECHNOLOGY S.r.l.*, *CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.*, *ALTER ECO S.r.l.* dalla procedura *de qua*;

- **Di dare** comunicazione del disposto provvedimento di annullamento agli Operatori Economici *OMB TECHNOLOGY S.r.l.*, *CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.*, *ALTER ECO S.r.l.*;

- **Di procedere** alla riammissione degli Operatori Economici *OMB TECHNOLOGY S.r.l.*, *CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.*, *ALTER ECO S.r.l.* alla procedura *de qua*;

- **Di pubblicare** il presente provvedimento sul profilo del Committente;
- **Di stabilire** che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

Il RUP
Dott. Ing. Antonello Malucelli
